

Fiscal News

n° 3 Marzo 2mila17

*Rivista informativa a cura
dell'ufficio fiscale della
Presidenza nazionale*

In questo numero...

**IL NUOVO
5x1000**

 **CENTRO
SPORTIVO
ITALIANO**

Sommario

- le semplificazioni per le associazioni che hanno già partecipato al 5 x 1000 2016;
- la verifica della correttezza dei dati negli elenchi ministeriali;
- la procedura per le associazioni che si iscrivono per la prima volta nel 2017;
- come cancellarsi dalle liste del cinque per mille;
- il software per la redazione della domanda 5 x 1000 2017.

Le semplificazioni per le associazioni che hanno già partecipato al 5 x 1000 2016

Con la presente circolare si trasmettono informazioni per la partecipazione dei comitati e delle associazioni affiliate al 5 per mille 2017. A decorrere dall'edizione di quest'anno si applicano, infatti, le semplificazioni previste dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2016.

Il principale snellimento riguarda i soggetti che si sono già regolarmente iscritti nelle liste del 2016: per essi, infatti, non è necessario ripetere le operazioni di iscrizione nel 2017, in quanto viene considerata valida l'iscrizione effettuata nell'anno precedente. Altrettanto dicasi per l'invio della dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti (da effettuarsi usualmente entro il 30 giugno di ogni anno): anche per questa operazione non sarà più necessario ripetere quanto effettuato nell'anno 2016 a meno che, da allora, non sia intervenuta la modifica del legale rappresentante. In tale ultima ipotesi, infatti, è obbligatorio effettuare nuovamente l'autocertificazione con la firma e le generalità del novello presidente.

La verifica della correttezza dei dati negli elenchi ministeriali

L'associazione che abbia già effettuato regolarmente, nel 2016, l'iscrizione nelle liste e la relativa autocertificazione dei requisiti, può tranquillamente controllare se risulta effettivamente iscritta, sul sito internet dell'agenzia delle entrate <http://www.agenziaentrate.gov.it/>, a decorrere dal 31 marzo 2017. Potrà, altresì, verificare se i dati con cui risulta iscritta sono corretti oppure no.

Nel caso vi siano degli errori, potrà modificarli entro il successivo 20 maggio 2017, comunicando le variazioni alla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate in base alla sede legale della associazione stessa.

Qualora, invece, l'associazione si renda conto di non risultare affatto iscritta, niente paura: potrà iscriversi nuovamente seguendo la procedura di indicata al successivo paragrafo.

La procedura per le associazioni che si iscrivono per la prima volta nel 2017

Per le associazioni che procedono, per la prima volta, all'iscrizione nel 2017, la procedura è del tutto simile a quella prevista negli anni precedenti. In particolare i passaggi da tenere a mente sono due:

- a) inviare la domanda di iscrizione per via telematica (eventualmente con l'assistenza di un CAF o professionista abilitato) **entro il 7 maggio 2017**; l'elenco dei nuovi soggetti iscritti sarà pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it **entro il successivo 14 maggio**, con possibilità di segnalare alla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, eventuali errori da correggere **entro il 25 maggio**;
- b) inviare **entro il 30 giugno**, sempre alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, pena l'esclusione dall'elenco del 5 per mille, l'autocertificazione dei requisiti redatta e firmata dal legale rappresentante con allegata fotocopia del documento di identità e stampa del decreto direttoriale APS/riconoscimento CONI.

Questi ultimi documenti serviranno a dimostrare l'avvenuta iscrizione dell'associazione o del comitato CSI nei registri della solidarietà sociale (APS legge 383 del 2000) o delle società e associazioni sportive dilettantistiche (registro CONI art. 90 legge 289 del 2002), dai quali scaturisce il diritto al beneficio fiscale. Si noti bene che l'invio della autocertificazione può essere effettuato non solo tramite raccomandata A/R ma anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Infine ricordiamo che se si è dimenticato di inviare, entro il 30 giugno, l'autocertificazione oppure se si devono correggere degli errori in essa, è **possibile effettuare tali operazioni anche in ritardo, pagando una sanzione, a mezzo modello f24, di euro 258,00 euro, utilizzando il codice tributo 8115, entro e non oltre il successivo 30 settembre 2017.**

Come cancellarsi dalle liste del cinque per mille se si perdono i requisiti

L'ente che venga cancellato dai registri APS o CONI o che perda, per altre ragioni, i requisiti di legge per il beneficio del cinque per mille, deve cancellarsi anche dagli elenchi annuali. Persistere negli elenchi del cinque per mille senza averne diritto è infatti soggetto a sanzioni. Per effettuare tale cancellazione, il legale rappresentante deve sottoscrivere e trasmettere, alla Direzione Regionale delle Entrate di competenza, entro il 30 giugno dell'anno in cui si sono persi i requisiti, una lettera di revoca dell'iscrizione, corredata del documento di identità con modalità raccomandata A/R oppure PEC.

Il software per la redazione della domanda 5 x 1000 2017

Alla data della redazione della presente circolare, non risulta ancora pubblicato il software ministeriale per produrre la domanda telematica del cinque per mille. Ciò è in linea con la prassi consolidata dell'Agenzia delle Entrate di render disponibile questo programma nei primi giorni del mese di aprile di ogni anno.

Non appena pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it, sezione software, L'Ufficio Giuridico- Fiscale procederà, come di consueto, a diramare una mini-guida per agevolare la compilazione della domanda.

Fiscal News

Grazie per l'attenzione

Ufficio Giuridico e Fiscale
Dr. Francesco Tramaglino

